



FONDAZIONE **AQUILEIA**

**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO
DELL'ALBO OPERATORI ECONOMICI DELLA
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
E DEGLI ELENCHI OPERATORI ECONOMICI DELLA
PIATTAFORMA DIGITALE MEPA
(ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato II.1 del d.lgs. 36/23)**

Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 19/2025 di data 29 luglio 2025

Art. 1 - Oggetto

1. Con il presente regolamento la Fondazione, ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato II.1 del d.lgs. 36/23, vuole disciplinare le modalità di utilizzo dell'Albo degli operatori economici della Regione Friuli Venezia Giulia (di seguito: *Albo*) e degli Elenchi operatori economici della piattaforma digitale MEPA (di seguito: *Elenchi*) per la selezione degli operatori economici, nel rispetto fissati dalle direttive comunitarie, dalla normativa statale e regionale.

Art. 2 –Albo

1. L'Albo degli operatori economici è accessibile nell'area Servizi per gli Operatori Economici del sistema di eProcurement regionale <https://eappalti.regione.fvg.it>, sezione "Registrazione al portale"; nella sezione "Albo fornitori" dell'area pubblica del sistema.
2. Il Regolamento relativo alla gestione dell'Albo Operatori Economici della Regione Friuli Venezia Giulia disciplina compiutamente le modalità di iscrizione degli operatori economici all'Albo, i requisiti necessari, l'accertamento degli stessi, la revisione, la sospensione e la cancellazione dell'iscrizione.
3. L'Albo è utilizzato dalla Fondazione per le procedure da attivare su eAppalti FVG previste all'art.50 del D.Lgs 36/2023.

Art. 3. Elenchi

1. La Fondazione può decidere di utilizzare gli Elenchi nel caso in cui l'intera procedura di affidamento di importo inferiore alle soglie europee viene attivata sulla stessa piattaforma MePA, accessibile dal sito www.acquistinretepa.it della centrale di acquisto nazionale Consip.

Art. 4. Utilizzo dell'Albo e degli Elenchi

1. La Fondazione, consultati l'Albo e gli Elenchi, può selezionare in modo non discriminatorio gli operatori economici cui affidare lavori, servizi o forniture, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a), b), d.lgs. 36/23.
2. La Fondazione è tenuta al rispetto del principio di rotazione degli affidamenti, ex art. 49 d.lgs. 36/23, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di affidamento/aggiudicazione tra tutti gli operatori economici potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcuni di essi.
3. Il monitoraggio degli affidamenti e/o aggiudicazioni della Fondazione, al fine del rispetto del principio di rotazione, avviene attraverso una condivisione degli stessi da parte dei RUP dei singoli appalti.
4. Il principio di rotazione si applica dopo il primo affidamento avente ad oggetto un appalto rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi, e nella medesima fascia di valore economico, come meglio definita all'art.5 del presente regolamento.
5. In caso di appalti di lavori che ricomprendono prestazioni di diverse categorie, il principio di rotazione si applica con riferimento alla sola categoria prevalente.
6. L'invito al contraente uscente dovrà essere adeguatamente motivato avendo riguardo del numero ridotto di operatori economici presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) ovvero all'oggetto ed alle caratteristiche del mercato di riferimento.

7. Resta ferma la facoltà della Fondazione di invitare alle procedure per la scelta del contraente altri soggetti ritenuti idonei quando si tratti di lavori, servizi, forniture che, per il particolare oggetto o la specializzazione richiesta, non consentano di utilizzare l'Albo o gli Elenchi ovvero, nel caso in cui, per la categoria di interesse, non sia presente un numero di imprese atte a soddisfare il numero minimo richiesto dalla normativa vigente; in tal caso, la scelta degli ulteriori operatori ritenuti idonei avverrà con le modalità previste dal codice (indagine di mercato, dialogo competitivo, manifestazione di interesse, etc.).
8. Gli operatori economici per essere invitati ad una procedura dovranno comunque, essere iscritti all'Albo o agli Elenchi.
9. Nell'atto a contrarre vanno indicati i criteri individuati dal RUP per la selezione degli operatori.
10. La mancata risposta da parte dell'operatore economico a tre inviti nella medesima categoria nel corso dell'ultimo triennio comporta il mancato invito per i successivi due anni.
11. Per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000,00 euro sono previste ulteriori semplificazioni quali:
 - la deroga all'obbligo di ricorso al MePA e ai sistemi telematici regionali (art. 1, comma 450, L. n. 296/2006;
 - la non applicabilità del principio di rotazione degli affidamenti ai sensi dell'art. 49 del d.lgs 36/2023.

Art. 5. Fasce di importo degli appalti ai fini della rotazione

1. Gli appalti oggetto del presente regolamento riguardano le procedure sottosoglia e sono suddivisi nelle sotto riportate fasce di importo, entro le quali deve essere disposta la rotazione:

Servizi e Forniture

A1	inferiore a € 5.000,00
B1	Da € 5.000,00 a € 20.000,00
C1	Da 20.000,01 a 40.000,00
D1	Da 40.000,01 a € 140.000,00
E1	Da 140.000,01 fino alla soglia comunitaria

Lavori

A1	inferiore a € 5.000,00
B1	Da € 5.000,00 a € 40.000,00
C1	Da 40.000,01 a 150.000,00
D1	Da 150.000,01 a € 500.000,00
E1	Da 500.000,01 a € 1.000.000,00
F1	Da 1.000.00,01 fino alla soglia comunitaria

Art. 6 – trattamento dei dati personali

1. I dati contenuti nell'Albo e negli Elenchi saranno trattati dal personale incaricato della Fondazione esclusivamente per lo svolgimento delle attività di cui al presente Regolamento, assolvendo agli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunitari in materia.

Art.7 –controversie

1. Per ogni questione o controversia nascente in ordine alla interpretazione, applicazione, esecuzione del presente Regolamento di competenza del giudice civile, sarà competente in via esclusiva il Foro di Udine.

Art. 8 –rinvio esterno

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa espresso rinvio al Regolamento relativo alla gestione dell'Albo Operatori Economici della Regione Friuli Venezia Giulia, alla normativa sui contratti pubblici nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, nazionale e regionale, in quanto applicabile.

Art. 9 –disposizioni finali

1. Il presente Regolamento, adottato con deliberazione del CdA, entra in vigore il giorno dopo la sua approvazione.